

suddetti, sono consentite, in base alle deroghe previste all'art. 91 comma 6 del Testo unico 13/R del 25/02/2004, con un numero minimo di 20 cacciatori iscritti a ciascuna squadra. La caccia al cinghiale nelle zone non vocate è consentita dal 10 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009, con le modalità contenute nel piano annuale di gestione delle zone non vocate al cinghiale.)

f) **art. 7 punto 6:** sono consentite, sentito l'I.S.P.R.A., forme di prelievo selettivo esclusivamente a carico di capriolo, cervo e daino nel rispetto delle indicazioni dei rispettivi piani di abbattimento che saranno approvati in seguito. Il periodo di prelievo del capriolo sarà dal 1 agosto al 30 settembre 2009 per tutte le classi di sesso ed età e dal 1 al 28 febbraio 2010 per femmine e piccoli entrambi i sessi; il periodo di prelievo del cervo sarà: maschi adulti e sub-adulti dal 2 al 16 settembre 2009, dal 7 al 31 ottobre 2009 e dal 2 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010, femmine adulte, femmine giovani, maschi giovani e piccoli dal 2 dicembre 2009 al 15 marzo 2010, esclusivamente all'interno dei relativi distretti di gestione; il periodo di prelievo del daino sarà: dal 15 agosto 2009 al 1 marzo 2010, con interruzione nel periodo dal 1 ottobre al 20 ottobre 2009, per i maschi fusoni, balestroni e palanconi e dal 1 gennaio 2010 al 10 marzo 2010 per femmine di tutte le classi di età e maschi giovani;

g) **art. 8 punto 1:** di richiedere alla Giunta Regionale in conformità al Piano Faunistico Venatorio Provinciale di consentire sul territorio provinciale, per i giorni 2 e 6 settembre 2009, secondo orari e nei territori che verranno individuati dalla stessa Giunta Regionale, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della Legge 157/92, la caccia da appostamento alle specie tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia;

- di richiedere altresì alla Giunta Regionale di autorizzare nei suddetti giorni, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso al germano reale alla alzavola ed alla marzaiola;

h) **art. 8 punto 4:** la caccia al fagiano, sentito l'A.T.C., è vietata a partire dal 1 gennaio 2010, fatta eccezione per l'Azienda faunistico-venatoria "Artimino" nel Comune di Carmignano dove la stessa è consentita, sulla base del piano di assestamento approvato da parte di questa Amministrazione, fino al 31 gennaio 2010;

ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO CANI: Il periodo per l'allenamento e l'addestramento dei cani è previsto, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, dal 16 agosto al 17 settembre 2009, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sull'intero territorio provinciale non soggetto a divieto di caccia. Dal 8 al 17 settembre 2009 l'allenamento e l'addestramento è consentito ai soli cacciatori iscritti all'A.T.C. Firenze 4. L'allenamento e l'addestramento non è consentito nei terreni in actualità di coltivazione, (art.42 comma 2 L.R. 3/94 e Delib. C.R.T. 588/94), anche se privi di tabellazione. Inoltre l'allenamento non è consentito nei giorni di caccia che saranno autorizzati dalla Regione quali preaperture.

CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE NON VOCATE: Nelle zone non vocate al cinghiale il periodo di prelievo è stabilito dal 10 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009.

Le operazioni di abbattimento saranno svolte dai cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera D) della L.R.3/94 e dai cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera C) della L.R.3/94 solo

se non iscritti in squadre di caccia in battuta al cinghiale operanti sul territorio regionale. La modalità di prelievo sarà quella della caccia in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone, alla cerca o all'aspetto, con o senza l'ausilio del cane, da effettuarsi tutti i giorni utili all'attività venatoria secondo gli orari indicati nel presente calendario venatorio.

Tutti i cacciatori che vogliono svolgere la suddetta attività devono preventivamente iscriversi in un apposito registro tenuto dall'A.T.C. Firenze 4, indossare, durante gli abbattimenti, il gilet ad alta visibilità e provvedere ad apporre a tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dal luogo dell'abbattimento, l'apposito contrassegno fornito dall'A.T.C. Firenze 4.

SETTIMANA VENATORIA: la settimana venatoria inizia il lunedì.

Nel conteggio delle giornate complessivamente a disposizione per la stagione venatoria rientrano quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 6, dell'articolo 8 comma 1 della L.R.T. 20/02 e quelle effettuate in altre regioni.

TESSERINO VENATORIO: la riconsegna del tesserino venatorio della stagione 2009/2010 dovrà avvenire, presso il Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato, entro il 20 marzo 2010. In base all'art. 28 della L.R. 3/94, nelle aziende agrituristiche venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

A) Elencazione delle zone del territorio provinciale ove è vietato l'esercizio venatorio:

1) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Ha. 3184)

- Valiano (Montemurlo) - Carateo (Prato) - Villanova (Vaiano) - Cotone (Cantagallo e Vaiano) - Elzana (Carmignano) - Monteferrato (Prato e Montemurlo)

2) FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA (Ha. 259,1)

- Villa Vittoria (Carmignano) - Cascine di Tavola (Prato) - Il Barone (Montemurlo) - S.Gaudenzio (Vaiano)

3) AREE POSTE IN DIVIETO DI CACCIA A SEGUITO DI INCENDI (Ha. 19,6)

- Pietramarina (Carmignano) - Serilli (Prato e Vaiano) - Poggio Prato Tondo e Bagnolo (Montemurlo)

4) RISERVA NATURALE PROVINCIALE "ACQUERINO-CANTAGALLO"

Ha. 1867 di cui Ha. 1515 di territorio demaniale

5) COMPLESSI DEMANIALI (Ha. 211,2)

- Acquerino-Luogomano (Montemurlo)

6) ZONE DI PROTEZIONE (Ha. 1014,7)

- Schignano (Vaiano) - Iavello (Montemurlo) - Piana di Prato (Prato e Montemurlo)

B) Elencazione delle zone del territorio provinciale riservate alla gestione privata della caccia (Ha. 461)

Azienda faunistico-venatoria di Artimino (Carmignano)

C) Elencazione delle zone del territorio provinciale destinate alla gestione programmata della caccia

Tutti i territori Provinciali non compresi nei suddetti punti A) e B).

Prato, 09/07/2009

**La Dirigente
Dott.ssa Sonia Monica Soldani**



PROVINCIA DI PRATO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA
Vista la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e succ. mod. ed int.;

Vista la L.R.T. 3/94 di recepimento della suddetta Legge 157/92 e succ. mod. ed int.;

Vista la L.R.T. 20/02 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3" e succ. mod. ed int.;

Vista la Determinazione Servizio Caccia e Pesca n. 2693 del 09/07/2009 concernente disposizioni integrative relative al Calendario Venatorio Regionale;

RENDE NOTO IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2009/2010

Capo I - STAGIONE VENATORIA

Art. 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1 La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2 Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3 Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

4. In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Regione l'attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì. (7)

Art. 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);

b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;

f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;

h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15; (1)

j) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30. (1)

Fanno eccezione:

a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;

b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

8. La caccia alla lepree in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a) lepree: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle

aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 5 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica (3) omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'[articolo 42 comma 2 della l.r. 3/1994](#) e alla deliberazione consiliare 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

Art. 6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (*) o (), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito territoriale di caccia o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre-31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 6, [\(2\)](#) dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o () che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi (4)

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III - CALENDARIO VENATORIO

Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepore comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccacchia, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5. Dal 1 novembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996, n.4 "Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'[articolo 30 comma 6 della l.r. 3/1994](#) le Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'INFS. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio. (4)

Art. 8 - Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992. (6)

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepore in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve. (5)

4. Le Province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre. (8)

Capo IV - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3

Art. 9 - 12

omissis

Capo V - NORME GENERALI

Art. 13 - Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla [l.r. 3/1994](#) e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'[articolo 58 della l.r. 3/1994](#).

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art. 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'[articolo 12](#) comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16 - Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Note (1) Lettera sostituita con l.r. 20/12/2002 n. 45 art. 1.

(2) v. B.U. 5 luglio 2002, 16, Avviso di Rettifica.

(3) V. B.U. 19 marzo 2003, n. 13, Avviso di Rettifica.

(4) Art. inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1.

(5) Art. inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

(6) Comma sostituito con L.R. 23 /07/2008, n. 45, art. 2.

(7) Comma inserito con L.R. 23 /07/2008, n. 45, art. 1.

PER LA PROVINCIA DI PRATO RENDE NOTO INOLTRE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI

a) **art. 3 punto 2:** la caccia vagante, con o senza l'ausilio del cane, è vietata a partire dal 1 gennaio 2010, con le seguenti eccezioni:

- la caccia in battuta al cinghiale nelle aree cacciabili all'interno della zona vocata per la medesima specie è consentita fino al 9 gennaio 2010;

- la caccia in battuta alla volpe nelle zone collinari è consentita, con un numero minimo di otto partecipanti e l'uso esclusivo di cani da volpe, fino al 31 gennaio 2010;

- la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, nella zona di pianura sotto delimitata è consentita fino al 31 gennaio 2010;

DELIMITAZIONE ZONA DI PIANURA

- A NORD: dal perimetro della "Zona di Protezione", istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. 3/94, compreso tra il limite di confine con la provincia di Pistoia (Torrente Agna in corrispondenza della ferrovia Firenze - Pistoia) ed il limite di confine con la provincia di Firenze (autostrada A11 Firenze - mare);

- A EST: seguendo il confine di provincia con Firenze dall'intersezione con l'autostrada A11 Firenze - mare (confine della zona di protezione) fino all'intersezione con la SR n.66 Firenze - Pistoia (loc. Ponte all'Asse);

- A SUD: dalla SR n. 66 Firenze-Pistoia nel tratto compreso tra il limite con la provincia di Firenze (loc. Ponte all'Asse) e quello con la provincia di Pistoia (loc. Il Calice);

- A OVEST: dal confine con la provincia di Pistoia compreso tra la SR n.66 Firenze - Pistoia (loc. Il Calice) e la ferrovia Firenze - Pistoia (confine della "Zona di Protezione").

b) **art. 3 punto 2:** nel periodo dal 8 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010 è vietato l'uso del cane da seguita ad eccezione della caccia al cinghiale e di quella alla volpe nelle zone, nei periodi e con le modalità consentite;

c) **art. 7 punto 1:** la caccia alla pernice rossa e starna è consentita su tutto il territorio provinciale dal 20 settembre al 31 dicembre 2009;

d) **art. 7 punto 2:** la caccia alla lepore comune è consentita su tutto il territorio provinciale dal 20 settembre al 7 dicembre 2009;

e) **art. 7 punto 5:** la caccia al cinghiale in battuta è consentita, all'interno dell'area vocata al cinghiale, così come delimitata con Delibera Provinciale 86/96, ai soli cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta iscritti all'A.T.C. 4 o autorizzati a cacciare in mobilità, a partire dal 10 ottobre 2009 fino al 9 gennaio 2010, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Le battute di caccia, da effettuarsi nei giorni